

ver. n. 351
del 14.1.88.



Rimborso stampati L. 500

Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 19411/3980 - 1987

Anno 1988

Pratica n. 10

**VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI
INTESTAZIONE**

IL SINDACO

Vista la domanda in data 11 Giugno 1987 presentata dal Sig. ri BARTOLI VINCENZO (M)
e VOLPI STEFANIA (F) nato a Carrara il 18/9/1955
residente in Avenza via Filattiera, 6 Carrara il 14/5/1961
registrata il 11 Giugno 1987 al Prot. Gen. n° 19411 BRT VCN 55P18 E463H
corrispondente al n° 3980 VLP SFN 61E54 B832F
del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene ri-
chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione capannone industriale
2° VARIANTE - VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI INTESTAZIONE

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 94 particella n° 864-127(ex 125)
posta in Avenza Via Antica Massa Avenza

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 2442
in data 7/11/1987;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 36 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
del 1/12/1987;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° 2914/9681
in data 10/11/1987;

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° ---
del ---;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Visto il parere favorevole del Sindaco al cambio di intestazione espresso in data 4/1/88;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. ri BARTOLI VINCENZO E VOLPI STEFANIA

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Concessione a titolo gratuito

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b

C ☒ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione

L. 34.419.460 lire trentaquattro milioni quattrocento diciannove mila quattrocento sessanta
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 810 del 21/11/1984 santa

L'importo di lire**8.604.865**..... (lire**ottomilioni e centoquarantaottocentosessantacinque**.....
relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n°**4870/54**.....
del**11/1/1988**.....

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire51.629.190..... (lirecinquantunmilionisicentoventinovenila-
a mezzo di polizza fidejussoria del11/1/1988..... rilasciata dacentonovanta.....

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire
viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{\text{n. alloggi}}$, la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° .. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. (Lire ..)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire ..) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

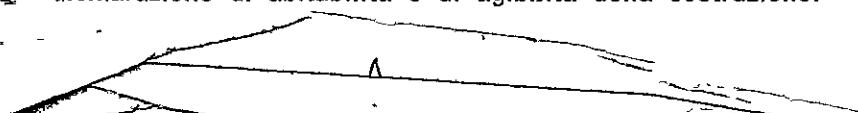
E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della suddetta legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.



Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 9 Gennaio 1988 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

CONDIZIONI UFFICIO TUTELA AMBIENTE: 1) All'atto della comunicazione di fine lavori e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, la Ditta dovrà presentare domanda per l'autorizzazione di cui all'art. 216 T.U.L.L.SS. -

2) Poiché dalle palmimetrie allegate al progetto e da sopralluogo effettuato risultano in sistenti nelle immediate vicinanze del costruendo fabbricate alcune case di civile abitazione, si richiede la preventiva insonorizzazione del reparto lattonatura ed eventualmente dei congegni di aspirazione e combustione connessi alla cabina di verniciatura. Tali misure cautelari dovranno essere evidenziate negli elaborati grafici e relazione allegati al punto 1. -

Carrara, addì 14 Dicembre 1987



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, addì 14.1.1988

IL CONCESSIONARIO